



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 122 del 13 Febbraio 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 5 febbraio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 42 della Società A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 14.12.2017 (omologazione risultato 2-1 della gara A.S.D. Magisano – A.S.D. Atletico Sellia Marina del 10.12.2017-Campionato 3^Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
sentita la società controdeducente;
sentito il direttore di gara a chiarimenti;

RILEVA

in via preliminare che, nel corso della seduta del 15/01/2018 (v. C.U. n.103 del 17/01/2018 del Comitato Regionale Calabria), ha rimandato la decisione all'esito della disposta audizione per la seduta del 05 febbraio 2018 dell'arbitro della gara A.S.D. Magisano - A.S.D. Atletico Sellia Marina (2-1), disputatasi in data 10/12/2017;
che, dal rapporto dell'arbitro della gara suddetta, risulta quanto qui di seguito riportato:

- al 24' del II tempo, dopo la segnatura del momentaneo pareggio della società Atletico Sellia Marina, il direttore di gara, non sentendosi in quel frangente nelle condizioni psicologiche di proseguire la gara a causa dall'inesperienza nel dirigere una gara dai "toni agonistici elevati", peraltro di categoria superiore rispetto a quelle del settore giovanile che aveva fino ad allora diretto, la sospendeva, facendo rientro negli spogliatoi;

La vicenda, per come narrata dal direttore di gara, non può essere, difatti, posta in dubbio in quanto riferita in maniera chiara, puntuale e circostanziata e denota una particolare pervicacia da parte dell'Affatato nel reiterare il comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; a tal proposito non può trascurarsi di far rilevare che a distanza di circa un'ora e mezza abbia addirittura cercato di contattare telefonicamente il Direttore di gara.

La sanzione di due mesi di squalifica per quanto riportato appare congrua ed adeguata ai fatti commessi.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 59 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.107 del 19.01.2018 (squalifica calciatore BHA Ibrahima fino al 30.3.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in primo grado il giudice sportivo sanzionava con la squalifica fino al 30.3.2018 il comportamento del calciatore Bha Ibrahima che a gioco fermo "si avventava su un avversario e gli metteva le mani attorno al collo". Lo stesso, mentre abbandonava il terreno di gioco a seguito del provvedimento di espulsione, aveva una discussione con un avversario e colpiva con due pugni il portiere della squadra ospite nel frattempo accorso per dividere i due calciatori.

La reclamante contesta l'equità della sanzione in base all'assunto secondo cui il ragazzo avrebbe esclusivamente reagito, e non in modo violento, a continue provocazioni e offese di stampo razzista.

Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso appaiono insufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuto nel rapporto dell'arbitro.

La vicenda, per come narrata dal direttore di gara, non può essere, difatti, posta in dubbio in quanto riferita in maniera chiara, puntuale e circostanziata.

La gravità dei fatti rende, tuttavia, opportuno rimodulare la sanzione riducendola a tutto il 28.2.2018.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica al Sig. BHA Ibrahima a tutto il 28.2.2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr.60 del signor INTROCASO Carmelo Ludovico (Società A.S.D. Montegiordano Calcio)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale nr. 22 del 18.1.2018 (squalifica fino al 30.4.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il reclamante impugna la delibera del primo giudice che lo ha sanzionato per avere reiteratamente protestato, abbandonato l'area tecnica e fatto ingresso abusivo in campo, nonché per comportamento minaccioso e offensivo nei confronti dell'arbitro.

L'Introcaso sostanzialmente ammette i comportamenti contestati negando tuttavia che gli stessi abbiano assunto le connotazioni della minaccia, chiede, pertanto, l'inflizione di una sanzione congrua ritenendo quella subita in primo grado assolutamente abnorme rispetto alla gravità dei fatti.

Il reclamo può essere accolto in quanto il rapporto dell'arbitro non riferisce di un comportamento minaccioso dell'Introcaso.

La sanzione va, pertanto, rimodulata riducendo la squalifica a tutto il 16.2.2018.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. INTROCASO Carmelo Ludovico a tutto il 16.2.2018 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società A.S.D. Montegiordano Calcio che ha provveduto a versare per conto del suo tesserato, reclamante.

RECLAMO nr. 61 della Società A.S.D. PLATANIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.39 del 18.1.2018 (squalifica calciatore DICELLO Pasquale fino al 31.7.2018 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previsto dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. - C.U. n° 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il calciatore Dicello Pasquale con la squalifica in epigrafe negando in radice l'assunto dell'arbitro.

Riporta l'arbitro nel rapporto di gara che il Dicello a fine gara lo colpiva violentemente con il pallone dopo avergli preannunciato il gesto. Quindi dopo il provvedimento di espulsione lo minacciava ripetutamente anche aspettandolo all'uscita del suo spogliatoio.

Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso appaiono totalmente prive di fondamento e assolutamente inidonee a confutare il resoconto dei fatti contenuto nel rapporto dell'arbitro.

La vicenda, per come narrata dal direttore di gara, non può essere, difatti, posta in dubbio in quanto riferita in maniera chiara, puntuale e circostanziata.

La gravità degli atti posti in essere dal Dicello rende, tuttavia, opportuno rimodulare la sanzione riducendola a tutto il 31.5.2018.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica al signor DICELLO Pasquale fino a tutto il 31.5.2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

Conferma – ai sensi dell'art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l'applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi